

COPIA

Avv. Corrado V. Giuliano

Avv. Nicola Giudice

Avv. Giovanni Crosta

Via Massimo D'Azeglio 27/c

90143 - Palermo

tel. 091349647 tel/fax 091305555



**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA - PALERMO**

**RICORSO GIURISDIZIONALE CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AI  
SENSI DELL'ART. 56 L. T.A.R.**

Dell'associazione **LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS**, con sede in Palermo, Via Tripoli 3 (C.F. 97009910825), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30 novembre 1967), associazione riconosciuta con D.A. del 20 novembre 1997 e dell'**ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA - MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR NATURE (M.A.N.)**, (C.F. 97071349836), con sede a Messina in via San Martino, isol. 11, individuata mediante decreto del Ministro dell'Ambiente, quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, comma 5, della Legge 8/7/1986, n. 349, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, la sig.ra Deborah Ricciardi, nata a Messina il 19.03.1969, entrambe le associazioni rappresentate e difese, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/c, quanto all'associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano-Onlus per mandato a margine del presente atto, quanto all'associazione M.A.N. per mandato in calce al presente atto

Procura

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio, compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 c.p.c. nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta. Eleggo domicilio presso lo studio del primo in Palermo, Via M. D'Azeglio, 27/c. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del D.Lgs.196/03 al trattamento dei dati personali.

Legambiente Comitato Regionale Siciliano  
Il Procuratore Regionale  
Arch. Domenico Fontana

Vera ed autentica la superiore  
firma

**CONTRO**

1. **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
2. **ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81 ;
3. **DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 VIA VAS DELL'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

**e nei confronti**

- **ASSESSORE REGIONALE AL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
- **DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
- **ARCI CACCIA – COMITATO FEDERATIVO SICILIANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Altofonte (Pa), via Vittorio Emanuele n. 72;

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA**

1. del **D.A. N. 1/2011 dell' Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari** con cui viene riaperta la caccia nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 e nel SIC ITA09003 fino al 19 gennaio 2011, pubblicato sul sito web dell'Assessorato e non anche sulla GURS;

2. del provvedimento n. 79757 del 31.12.2010, ex art. 5 DPR 357/97, emanato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale".

#### **FATTO**

Con decreto adottato in data 7 gennaio 2011 l'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari ha emanato modifiche al Calendario Venatorio 2010/2011 per l'area dei Pantani della Sicilia sud-orientale (ZPS ITA090029), riaprendo l'attività venatoria nei giorni di domenica e mercoledì, dal 9 gennaio fino al 19 gennaio 2011.

Presupposto di questo decreto è il provvedimento ex art. 5 DPR 357/97 prot. n. 79757 del 31.12.2010, firmato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (e non dal Dirigente Generale del competente Dipartimento Regionale Ambiente), sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale".

Tali provvedimenti non sono stati pubblicati sulla GURS e gli è stata conferita efficacia solo attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato alle risorse agricole, in quanto evidentemente i tempi tecnici di pubblicazione sulla GURS non avrebbero consentito l'esercizio della caccia entro il termine di chiusura previsto !

\*\*\*\*\*

**Il Decreto 1/2011 dell'Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari impugnato appare in palese ed insanabile contrasto con :**

- a) il precedente provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 del superiore Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con

cui sono state fissate le misure di conservazione per i Siti Natura 2000, prevedendo il divieto di caccia permanente nel SIC/ZPS dei Pantani della Sicilia Sud Orientale. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel predetto documento ha motivato ripetutamente Codesto Giudice a sospendere tutti i decreti assessoriali precedentemente emanati in materia di esercizio venatorio nei Pantani della Sicilia Sud Orientale ed in tutti gli altri Siti Natura 2000 della Sicilia;

- b) la Scheda Natura 2000 del SIC ITA 09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale", dai competenti Servizi della Commissione Europea ed unico documento in atto riconosciuto dall'Unione Europea, dove è testualmente riportato: *"Per la sua posizione, il complesso dei Pantani della Sicilia sudorientale riveste un ruolo molto importante per le migrazioni degli Uccelli. In queste aree vengono registrate le massime presenze per la Sicilia di Ardeidi e Scolopacidi, abbondante è anche il passaggio di Anatidi, con presenze inferiori solo a quelle registrate nel golfo di Gela. Il sito risulta strategico per la conservazione dell'avifauna in quanto parte integrante di un sistema di aree umide comprendente Vendicari, Morghella ed altre aree umide minori della Sicilia sudorientale, fra le quali gli scambi faunistici sono molto frequenti (IENTILE, 2005). Tra gli interventi più immediati si impone quindi l'applicazione di un rigido divieto di caccia all'interno del perimetro pSIC che avrebbe un immediato beneficio per tutta la faunaselvatica"*.
- c) la Scheda Natura 2000 della ZPS 090029 "Pantani della Sicilia Sud -Orientale, Morghella, Marzamemi, Punta Pilieri e Vendicari", validata dai competenti Servizi della Commissione

Europea ed unico documento in atto riconosciuto dall'Unione Europea, dove è testualmente riportato: ***“Una ulteriore forma di disturbo diretta è inoltre rappresentata dall'esercizio venatorio. Durante il periodo di caccia le aree non protette sono state completamente disertate dagli uccelli, viceversa, in periodo di caccia chiusa è stata rilevata una presenza avifaunistica che in molti casi è risultata di grande rilevanza (nidificazione di Moretta tabaccata e Volpoca; elevate concentrazioni di caradriformi e ciconiformi). In ogni caso sono noti episodi di bracconaggio, rivolti a specie protette e/o in periodi di caccia chiusa. Tra gli interventi più immediati si impone l'applicazione del divieto di caccia all'interno del perimetro dell'intera ZPS, che comporterebbe un immediato beneficio per tutta la fauna”.***

- d) il combinato disposto dell'art.7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e del DPR 357/97, in quanto **sostanzialmente privo della Valutazione di Incidenza il cui provvedimento finale compete al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e non al Dirigente del Servizio 1/V.A.S. V.I.A;**
- e) l'art. 2 del DA 30 marzo 2007 perchè il provvedimento sulla Valutazione di Incidenza è **privo del parere endoprocedimentale favorevole del competente Servizio 4 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,** rilevando che quello citato (prot. 68102 del 5/11/2010) è **stato sospeso** dal superiore Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente con provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 (notificato anche all'Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari);



- f) il parere ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale prot. 39379 del 18.11.2010 che ritiene necessario che venga mantenuto il divieto di caccia per tutta la durata della stagione venatoria in corso e per le future stagioni di caccia nei Pantani della Sicilia Sud – Orientale SIC ITA090003;
- g) l'ordinanza del Tar Palermo, sez. I n. 1117 del 14 dicembre 2010, che ha sospeso(per effetto congiunto con la precedente ordinanza dello stesso Tar n. 638/2010, confermata con ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801/2010) **tutti i provvedimenti sinora emanati in materia di regolamentazione dell'esercizio venatorio ed in particolare ha confermato il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) fino a quando l'intero Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 non verra' sottoposto a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi e non verranno rispettate tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;**
- h) il precedente Decreto Assessorato Regionale alle Risorse Agricole n. 1768 del 18.11.2010, pubblicato in G.U.R.S n.51 del 20 novembre 2010, che sospende l'attività venatoria nell'area de quo sul presupposto di una significativa presenza di specie di interesse comunitario, condizione ancora presente;
- i) l'esito dei preventivi accertamenti delle stesse Ripartizioni

Faunistico Venatorie di Siracusa e Ragusa sulla richiesta dell'Assessorato delle Risorse Agricole di riapertura dell'attività venatoria nell'area dei Pantani;

- j) i Piani di Azione Nazionali per la protezione di Moretta Tabaccata, Chiurlottello, Pollo Sultano ed Anatra Marmorizzata redatti ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e dall'ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, che prevedono come misura di protezione il divieto di caccia nei Pantani della Sicilia Sud Orientale e l'istituzione di una riserva naturale.

Il provvedimento n. 79757 del 31.12.2010, ex art. 5 DPR 357/97, emanato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale", assunto a presupposto dell'impugnato decreto 1/2011 dell' Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari, ritenendolo provvedimento autorizzatorio ex art 5 DPR 357/97 in materia di Valutazione di Incidenza, è altresì palesemente illegittimo in quanto adottato:

- k) da organo incompetente in quanto i provvedimenti autorizzatori a rilevanza esterna in materia di valutazione di incidenza sono di **competenza, ex art. 7 l.r. n. 10/2000, del Dirigente Generale** del Dipartimento Regionale Ambiente;
- l) in palese ed insanabile contrasto con precedente provvedimento del superiore Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. n. 22738 del 31 marzo 2010 sulle misure di conservazione per i Siti Natura 2000, che prevede il divieto di caccia

**permanente** nel SIC/ZPS dei Pantani della Sicilia Sud Orientale ;

- m) in palese ed insanabile contrasto con precedente provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 del superiore Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (specificatamente notificato al sottoposto Dirigente del Servizio 1 VIA VAS) di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente Legambiente per l'imposizione del divieto di caccia permanente;
- n) in assenza del preventivo parere del competente Servizio 4 – Protezione Patrimonio Naturale dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, come previsto dall'art. 2 del D.A. 30 marzo 2007 e s.m.i.- Infatti il citato parere prot. 68102 del 5/11/2010 **è stato sospeso dal superiore Dirigente Generale** dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 78472 del 21 dicembre 2010 di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente Legambiente;
- o) in palese ed insanabile contrasto con:
- la Scheda Natura 2000 del SIC ITA 09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale che prevede il divieto di caccia permanente;
  - la Scheda Natura 2000 della ZPS 090029 " Pantani della Sicilia Sud –Orientale, Morghella, Marzamemi, Punta Pilieri e Vendicari che prevede il divieto di caccia permanente;
  - il **parere ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale prot. 39379 del 18.11.2010** con cui si chiede alla Regione Siciliana di vietare qualsiasi forma di caccia in tale SIC/ZPS per la stagione venatoria in



corso e per quelle future e si evidenziano limiti nella valutazione di incidenza;

- i Piani di Azione Nazionali per la protezione di Moretta Tabaccata, Chiurlottello, Pollo Sultano ed Anatra Marmorizzata redatti ed approvati dal **Ministero dell'Ambiente** e dall'**ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale**, che prevedono come misura di protezione il divieto di caccia nei Pantani della Sicilia Sud Orientale e l'istituzione della riserva naturale.

\*\*\*\*\*

**Va osservato che tali provvedimenti si inseriscono in un'insieme di atti dell'amministrazione regionale che sono stati emessi in totale disprezzo da un lato dei pronunciamenti di Codesto Giudice Amministrativo, dall'altro di atti tecnico-scientifici di altissimo livello che individuano in maniera concorde ed univoca la necessità di disporre in via permanente il divieto di caccia nell'area SIC/ZPS dei Pantani della Sicilia Sud orientale.**

In ultimo, un aspetto ancora più grave, riguarda il fatto che il decreto impugnato non è stato pubblicato sulla GURS e che l'attività venatoria è stata consentita **a partire da domenica 9 gennaio 2011**, sulla falsa equipollenza alla pubblicazione su GURS della pubblicazione sul sito dell'Assessorato.

Tale produzione di atti abnormi risponde solo a logiche politiche-clientelari, come puo' evincersi dal comunicato stampa della Federazione Italiana della Caccia, che si produce.

E non si comprende come possano rimanere clamorosamente inapplicate le ordinanze del TAR e del CGA e come possa il dirigente di un servizio dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente emanare atti a rilevanza esterna in palese ed insanabile contrasto con i provvedimenti

di emanati sulla stessa materia dal superiore Dirigente Generale e con gli atti di indirizzo politico dell'Assessore, circostanze che configurano i due alti responsabili dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente come controinteressati e non come controparte.

Anche la soccombenza al pagamento delle spese disposta in ultimo da Codesto Giudice con ordinanza 1117/2010 proprio in danno delle Amministrazioni coinvolte, non costituisce deterrente ad una corretta applicazione del dettato normativo ed al rispetto delle procedure e dei pareri di autorevoli organi tecnico-scientifici, che soccombono dinnanzi ad interessi politico-clientelari.

Ritenuto che i provvedimenti impugnati sono inficiati da gravi illegittimità e che ove portati ad esecuzione determinerebbero un gravissimo danno per la collettività di ordine ambientale ed al patrimonio faunistico di interesse comunitario, le ricorrenti associazioni hanno un evidente interesse a ricorrere per i motivi di seguito esposti.

#### **DIRITTO**

**1.VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE. - INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO 2006/2010 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE N. 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO.**

Gli impugnati atti sono radicalmente viziati perchè l'Amministrazione Regionale non ha provveduto a sottoporre a preventiva Valutazione di Incidenza (ex artt. 5 e 6 DPR 357/1997-DPR 120/2003) l'intero Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2010, da cui dovrebbero discendere in termini applicativi ed attuativi le disposizioni di

